



COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento con Eseguitività: **Immediata**

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026	N. 22 Data 09/06/2026
---	--

L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di Giugno in 1^a convocazione Pubblica Straordinaria, alle ore 13:00 ed in prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Presidente DOTT. ANTONIO GIUSTI e sono presenti/assenti i seguenti signori:

Componenti	Carica politica	Presente	Assente
GIUSTI ANTONIO	Presidente	X	
FEDERICO NICOLINO	Sindaco	X	
LUISO CARLO	Consigliere	X	
DE DOMENICO MICHELE	Consigliere	X	
PAPA ANTONIO	Consigliere	X	
MINOLFI GAETANO	Consigliere		X
GALEONE EUGENIO	Consigliere	X	
MIRRA ANGELO	Consigliere	X	
MAZZOTTA GIANLUCA	Consigliere	X	
ARDOLINO TIBERIO	Consigliere	X	
MIRRA AGOSTINO GERARDO	Consigliere	X	
Totale		n. 10	n. 1

Assiste la FRANCESCO RUBINETTI, Segretario Comunale dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio interessato, GIOVANNI RAG. BUOMPANE in data 03/06/2026, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 03/06/2026, in ordine alla regolarità contabile, comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Il Presidente espone l'argomento all'ordine del giorno, soffermandosi sui punti salienti della proposta, in particolare evidenziando come l'Amministrazione abbia voluto approfittare della facoltà concessa dal legislatore di estendere la possibilità di definire in maniera agevolata il pagamento dei tributi comunali. Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la fase di discussione e dichiara aperta la fase della votazione, la quale, espressa per alzata di mano, riporta il seguente esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITA'

La proposta è approvata.

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, avente il medesimo esito, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO CHE:

-l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione nr. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

-rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

-a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

-l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni

tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

-la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

-a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

-il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

-il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

-entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

-l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

-lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione

alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

-l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

-l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

-dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti e non riscossi ammontano complessivamente ad euro 1.589.719,00 al 31/12/2023 (per Tari e ex Tares ed IMU e ex ICI) ed € 3.240.000,00 Per violazione cds (autovelox);

-nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per Tari e ex-TARES ed IMU e ex-ICI per euro 523.420,00, ed € 138.740,00 per violazione cds (autovelox) essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

-per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità per IMU e ex_ICI e TARI e ex-TARES pari ad euro 85.095,80 mentre per violazione cds € 8.000,00

-l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50% del valore dei carichi interessati che non pregiudica l'attuale equilibri di bilancio, visto che in bilancio sono iscritti residui bene al di sotto del 50% dei crediti da riscuotere;

-l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio,

la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio sono sostenibili interamente eventuali minori incassi pari al 50%, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

, che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 15 del 01/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verificata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio 2026/2028;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

ESPRESSIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI

- 1 GIUSTI ANTONIO: **Favorevole**
- 2 FEDERICO NICOLINO: **Favorevole**
- 3 LUISO CARLO: **Favorevole**
- 4 DE DOMENICO MICHELE: **Favorevole**
- 5 PAPA ANTONIO: **Favorevole**
- 6 GALEONE EUGENIO: **Favorevole**
- 7 MIRRA ANGELO: **Favorevole**
- 8 MAZZOTTA GIANLUCA: **Favorevole**
- 9 ARDOLINO TIBERIO: **Favorevole**
- 10 MIRRA AGOSTINO GERARDO: **Favorevole**
- 1 MINOLFI GAETANO: **Non vota**

ESITO DELLA VOTAZIONE PER L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- 1 GIUSTI ANTONIO: **Favorevole**
- 2 FEDERICO NICOLINO: **Favorevole**
- 3 LUISO CARLO: **Favorevole**
- 4 DE DOMENICO MICHELE: **Favorevole**
- 5 PAPA ANTONIO: **Favorevole**
- 6 GALEONE EUGENIO: **Favorevole**
- 7 MIRRA ANGELO: **Favorevole**
- 8 MAZZOTTA GIANLUCA: **Favorevole**
- 9 ARDOLINO TIBERIO: **Favorevole**
- 10 MIRRA AGOSTINO GERARDO: **Favorevole**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con i voti come riportato nel deliberato dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Proponente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata votazione come presente nel deliberato, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DOTT. ANTONIO GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO RUBINETTI

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale Dott. FRANCESCO RUBINETTI e dal Presidente del Consiglio DOTT. ANTONIO GIUSTI ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005